



COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE
Provincia di Roma

**REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO
DEGLI UFFICI E SERVIZI, PER LA
DISCIPLINA DEI CONCORSI E DELLE
SELEZIONI .**

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 14.04.2009; modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 21.07.2009 (relativamente all'art. 3, comma 3)

COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE

Provincia di Roma

REGOLAMENTO

SULL' ORDINAMENTO

**DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, PER LA DISCIPLINA
DEI CONCORSI E DELLE SELEZIONI**

Dlgs n. 267/2000, (articoli
7,42,48,50,88,89,90,91,92,97,107,108,109,110,111,153)

Dlgs.n.165/2001

Dlgsl n. 487/1994

L. n. 133/2008

PARTE TERZA -REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, DI STUDIO O DI RICERCA, DI CONSULENZA A SOGGETTI ESTRANEI ALL’AMMINISTRAZIONE

INDICE

- Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione del Regolamento
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Presupposti per l’attivazione degli incarichi
- Art. 4 – Programmazione dei fabbisogni
- Art. 5 - Modalità di individuazione dei collaboratori
- Art. 6 - Esclusione del ricorso alla procedura comparativa
- Art. 7 - Avviso di manifestazione di interesse
- Art. 8 - Modalità di conferimento degli incarichi
- Art. 9 - Formazione della graduatoria e stipula del contratto
- Art. 10 – Forma e contenuti essenziali del contratto
- Art. 11 – Estinzione del contratto
- Art. 12 - Norme finali

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento definisce e disciplina i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi esterni di collaborazione coordinata e continuativa, di consulenza, studio o ricerca, in attuazione del disposto dell'articolo 7, commi 6 e 6 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come sostituito dall'art. 46 del D. L. 25.06.2008, n. 112, e dell'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Sono esclusi dalla presente regolamentazione gli incarichi per il patrocinio legale dell'Ente, di progettazione, direzione lavori e collaudo di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Sono, altresì, esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento gli incarichi disciplinati dall'art. 90 del decreto legislativo n. 267/2000, ovvero gli incarichi di staff presso gli organi di governo del Comune di Monte Porzio Catone.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della disciplina recata dal presente Regolamento, vengono definiti contratti di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.) i rapporti di collaborazione, sistematica e non occasionale, che si concretizzano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto la direzione e il coordinamento del committente Comune, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'art. 409 del Codice di procedura civile.
2. Vengono definiti contratti di collaborazione occasionale i rapporti di consulenza, ricerca o studio, che si concretizzano in prestazioni d'opera intellettuale rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile, in cui l'incarico genera obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività occasionale e tendenzialmente destinata a non ripetersi.
3. Gli incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, possono essere conferiti esclusivamente ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.
4. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Art. 3

Presupposti per il conferimento degli incarichi

1. Le attività oggetto dei contratti di collaborazione dovranno avere come presupposto essenziale la carenza oggettiva (sotto il profilo qualitativo o quantitativo) di specifiche figure professionali all'interno dell'Amministrazione Comunale stessa. Le collaborazioni potranno essere altresì utilizzate solo in ruoli complementari e non sostitutivi rispetto all'organico comunale. Il ricorso agli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa è pertanto possibile esclusivamente per soddisfare esigenze cui il Comune non può far fronte con personale in servizio.
2. L'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, a soggetti estranei all'amministrazione, può avvenire solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett.b), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

3. Gli incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, di consulenza, vengono conferiti dal Responsabile dell'Area interessata e sono ammessi esclusivamente in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione che il collaboratore è chiamato a rendere deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione comunale e corrispondere, altresì, ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b) l'Amministrazione deve aver preliminarmente accertato attraverso una reale ricognizione l'impossibilità oggettiva di procurarsi all'interno della propria organizzazione le figure professionali idonee allo svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico;
- c) l'esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione;
- e) deve essere stata svolta la procedura comparativa preordinata al conferimento dell'incarico prevista dall'articolo 7, comma 6 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, siccome disciplinata dal presente Regolamento.
- f) gli atti di affidamento degli incarichi esterni devono essere preventivamente sottoposti alla valutazione dell'organo di revisione economico-finanziaria e devono essere trasmessi alla Corte dei Conti.

3. Il Responsabile dell'Area che intende avvalersi del rapporto di collaborazione è tenuto a certificare la condizione di cui alla lettera b) del comma precedente. Ai fini dell'esito della ricognizione, lo stesso Responsabile può acquisire notizie dagli altri Responsabili della struttura comunale, avendo cura, in tal caso, di produrre una dettagliata relazione sul progetto o programma di lavoro per la cui realizzazione si renda necessario l'ausilio del collaboratore e di precisare il profilo professionale e le caratteristiche curriculari richieste, nonché la durata dello svolgimento dell'incarico.

Art. 4

Programmazione dei fabbisogni

1. Il Comune individua annualmente, nel Piano esecutivo di gestione, i progetti specifici e le attività che, per loro natura, necessitano di elevate competenze e professionalità, cui ricollegare i contratti di collaborazione. Resta fermo l'obbligo del Responsabile dell'Area di accertare, ai fini delle proprie determinazioni, la sussistenza dei presupposti che, ai sensi del precedente articolo 3, legittimano il conferimento dell'incarico.
2. In assenza di specifiche individuazioni contenute nel Piano esecutivo di gestione, il conferimento dell'incarico da parte del Responsabile dell'Area è preceduto da apposita deliberazione di indirizzo della Giunta Comunale.
3. La spesa annua complessiva relativa al conferimento di incarichi esterni di collaborazione non potrà essere superiore ad € 100.000 (centomila euro) annui.

Art. 5

Modalità di individuazione dei collaboratori

1. Salvo la facoltà prevista al successivo articolo 6, gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e di prestazione occasionale sono affidati con procedura comparativa per titoli.

2. La procedura comparativa non sostanzia una prova concorsuale ma consiste nell'obbligo di procedere ad un esame e valutazione dei curricula sulla base di criteri predeterminati, con particolare riferimento alla formazione professionale ed alla maturata esperienza specifica attinente all'attività da espletare, indicati nell'avviso pubblico, di cui al successivo articolo 7, con il quale l'Amministrazione Comunale invita i soggetti interessati a manifestare il proprio interesse per l'incarico di collaborazione.

3. In considerazione di particolari tipologie di contratti o della entità del contratto di collaborazione, la procedura comparativa può avvenire per titoli e colloquio.

4. L'avviso pubblico per l'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico è approvato dal Responsabile dell'Area presso cui sarà svolta la collaborazione o la prestazione.

Art. 6

Esclusione del ricorso alla procedura comparativa

1. Si può prescindere dall'esperimento della procedura comparativa nei seguenti casi:

a) quando, a seguito di svolgimento di precedente procedura comparativa l'individuazione dell'incaricato non abbia avuto luogo, purché non siano modificate le condizioni dell'iniziale proposta di incarico;

b) per lo svolgimento di attività che per motivi di natura tecnica, culturale o artistica un solo soggetto può fornire od eseguire con il grado di perfezione richiesto;

c) quando si tratti di attività complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l'utile svolgimento dell'incarico stesso; in tal caso le attività complementari possono essere affidate, senza il ricorso alla procedura comparativa, direttamente al prestatore dell'incarico principale, a condizione che esse non possano essere separate senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti mediante l'incarico principale;

2. L'elencazione di cui al comma precedente è tassativa.

Art. 7

Avviso di manifestazione d'interesse

1. L'avviso pubblico di manifestazione di interesse deve contenere:

a) l'indicazione dei contenuti altamente qualificati della collaborazione da svolgere in relazione ad un determinato progetto, programma di attività o fase di esso;

b) il termine e le modalità per la presentazione delle domande;

c) i titoli e i requisiti richiesti per la partecipazione;

d) i titoli che saranno oggetto di valutazione ai fini della formazione della graduatoria di merito, in riferimento alle categorie stabilite nella presente regolamentazione;

e) la graduazione del punteggio per la valutazione dei titoli, tenuto conto dei criteri stabiliti al successivo articolo 8;

f) le modalità di scelta dei candidati (titoli o titoli e colloquio);

g) l'indicazione delle materie o delle modalità dell'eventuale colloquio;

h) l'indicazione del giorno dell'eventuale colloquio, ovvero, in mancanza, del giorno di pubblicazione del relativo avviso sul sito Web del Comune;

i) il compenso complessivo lordo previsto per il collaboratore o per il prestatore occasionale;

l) ogni altra notizia o prescrizione ritenuta utile.

2. L'avviso sarà reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo pretorio , nonché sul sito Web del Comune di Monte Porzio Catone per giorni 30 consecutivi, riducibili a 10 in caso di urgenza.

3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nell'avviso per la presentazione delle domande.

4. Resta ferma la possibilità di disporre termini superiori o forme ulteriori di pubblicazione in considerazione della tipologia e della entità del contratto.

Art. 8

Modalità di conferimento degli incarichi

1. Il Responsabile dell'Area competente, al fine di procedere al conferimento di un incarico, è tenuto ad adottare la Determinazione a contrattare prevista dall'art. 192 del D. Lgs. N. 267/2000, con la quale, oltre a dar conto dei presupposti che hanno determinato la necessità di ricorso a soggetto esterno, deve essere approvato lo schema di disciplinare di incarico, con la specificazione degli elementi essenziali di cui al successivo art. 10, ed indicate le modalità di scelta del contraente.

2. L'affidamento del rapporto di collaborazione avviene in base ad una graduatoria formata a seguito di esame comparativo dei titoli mirante ad accertare la maggiore congruenza dei titoli stessi rispetto alle attività relative ai progetti o ai programmi da realizzare.

3. I titoli valutabili devono fare riferimento alle seguenti categorie: titoli professionali e culturali; esperienza professionale maturata in relazione ad attività lavorativa prestata presso soggetti pubblici e/o privati. Riguardo a quest'ultima categoria, la graduazione dei punteggi attribuibili per la valutazione dei titoli, riportati nell'avviso pubblico di cui al precedente articolo 7, tiene conto, nell'ordine (decrescente):

a) dell'esperienza specifica acquisita in progetti o programmi analoghi a quello oggetto dell'incarico;

b) dell'esperienza generale in attività afferenti o similari a quelle da realizzare;

c) dell'insieme di esperienze professionali e formative complessivamente realizzate dal potenziale collaboratore.

4. Nel caso in cui la procedura comparativa si svolga per titoli e colloquio, vengono valutati preventivamente i titoli. Al colloquio sono ammessi solo coloro che hanno presentato un curriculum ritenuto adeguato alla natura della prestazione. Ai fini della graduatoria finale, il dirigente responsabile dell'ufficio interessato, ovvero la commissione, attribuisce un punteggio complessivo. L'avviso pubblico indica il punteggio complessivo massimo attribuibile e la ripartizione dei punti tra titoli e colloquio, con prevalenza dei primi.

5. Di norma, si procederà all'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto, oltreché del prezzo proposto, anche dell'esperienza acquisita nel settore di interesse o in settori similari e del merito tecnico, risultanti dal curriculum professionale e dall'indicazione delle modalità di espletamento dell'incarico (es. tempistica). Si potrà, tuttavia procedere all'affidamento dell'incarico con il criterio del prezzo più basso per prestazioni di modesto importo e/o di non eccessiva difficoltà tecnica.

Art. 9

Formazione della graduatoria e stipula del contratto

1. La graduatoria degli aspiranti all'incarico è formata secondo l'ordine decrescente dei punti della valutazione.
2. La graduatoria è approvata con atto del Responsabile dell'Area interessata. Di essa è data pubblicità mediante pubblicazione sul sito Web del Comune ed all'Albo Pretorio dell'Ente.
3. Il soggetto risultato primo classificato nella graduatoria sarà invitato alla stipula del contratto di collaborazione coordinata e continuativa o alla stipula del contratto di prestazione occasionale, il cui schema è approvato con apposito provvedimento dirigenziale, anche in uno alla graduatoria.
4. Il medesimo soggetto non può essere titolare contemporaneamente di più incarichi anche se conferiti da uffici diversi dell'Ente o afferenti a materie diverse.
5. È nella facoltà dell'Amministrazione comunale utilizzare la graduatoria per l'affidamento di incarichi equivalenti, di cui si manifestasse la necessità entro l'anno successivo alla sua pubblicazione.
6. I provvedimenti di affidamento di incarichi di collaborazioni, consulenza, studio o ricerca, per i quali è previsto un compenso, saranno pubblicati sul sito web del Comune, con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per la collaborazione o l'incarico rappresenterà illecito disciplinare e determinerà l'insorgere di responsabilità erariale del Responsabile dell'Area preposta per il danno cagionato.

Art. 10

Forma e contenuti essenziali del contratto

1. I contratti di cui al presente Regolamento sono stipulati in forma scritta per scrittura privata, redatti in duplice originale, di cui uno trattenuto agli atti dell'ufficio comunale interessato e l'altro consegnato al collaboratore, e soggetti a registrazione in caso d'uso.
2. Costituiscono contenuti essenziali del contratto:
 - a) la tipologia, il luogo e l'oggetto della prestazione;
 - b) La durata dell'incarico, che deve avere carattere temporaneo e predeterminato sin dal provvedimento di conferimento, dovendosi la proroga considerare come evento del tutto eccezionale;
 - c) Le modalità di determinazione del corrispettivo, quantificato secondo criteri di mercato o tariffe o comunque proporzionato alla tipologia, alla qualità ed alla quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire, comunque, il massimo risparmio e la maggiore utilità per l'Ente;
 - d) Le modalità di pagamento, che deve essere, comunque, condizionato all'effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico;
 - e) La previsione dell'ipotesi di recesso e/o di risoluzione e/o di clausole ritenute necessarie per il raggiungimento del risultato atteso dall'Ente, con la previsione regolamentare, per il Responsabile dell'Area competente, di un potere di verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico. Conseguentemente, ove i risultati della prestazione non risultino conformi a quanto richiesto dall'amministrazione nel disciplinare d'incarico o siano del tutto insoddisfacenti, deve essere prevista la fissazione di un termine per l'integrazione del risultato, o la possibilità per

l'Amministrazione di risolvere il contratto per inadempimento, ovvero di ridurre proporzionalmente il corrispettivo, ove il risultato parziale risulti di utilità per l'Ente;

f) Le modalità di esecuzione e di adempimento della prestazione.

3. L'Amministrazione ed il collaboratore curano, per i rispettivi ambiti d'obbligo, gli adempimenti previdenziali, assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione del rapporto.

4. I contratti di collaborazione non specificano termini di orario o vincoli di subordinazione con l'Amministrazione. L'esclusione esplicita di tali elementi deve essere riportata su base contrattuale in apposita clausola. Parimenti i contratti devono prevedere l'esclusione della possibilità di convertire gli stessi in rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato, nonché l'esclusione del rinnovo del rapporto, salvo l'ammissibilità della proroga quando, però, essa sia funzionale al raggiungimento dello scopo per il quale il contratto è stato posto in essere e ciò sia dipeso da causa non imputabile al collaboratore.

Art. 11

Estinzione del contratto

1. Il contratto si estingue per scadenza del termine.

2. L'Ente ed il collaboratore possono rispettivamente recedere dal contratto prima della scadenza del termine con comunicazione scritta, con un preavviso di almeno 15 giorni decorrenti dalla data di ricezione della stessa. Il mancato preavviso determina la corresponsione di un indennizzo pari al corrispettivo che sarebbe spettato al collaboratore per uguale periodo.

3. Il contratto è risolto unilateralmente dal committente prima del termine nei seguenti casi:

a) per gravi o reiterate inadempienze contrattuali.

b) per sospensione ingiustificata della prestazione per un periodo superiore a 15 giorni, che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere.

c) per il sopraggiungere di cause che determinano in capo al collaboratore l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione.

d) impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell'incarico.

4. Il contratto di collaborazione si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 Codice civile, nel caso in cui il collaboratore intrattenga rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato con soggetti pubblici e/o privati per i quali si viene a determinare un conflitto d'interesse con l'Ente committente.

Art. 12

Norme finali

1. Il presente regolamento è parte del sistema regolamentare relativo all'Ordinamento degli uffici e dei servizi. La sua adozione abroga e sostituisce, nella materia, ogni disposizione adottata in precedenza, ancorché non espressamente richiamata.